

Tribunale di Terni, 12 febbraio 2013.
Presidente Lanzellotto. Estensore Paola Vella.

Concordato Preventivo n. 8/12 RCP

Omissis

Premesso:

che in data 4.10.2012 la società ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161 co. 6 L.Fall.;

che il suddetto ricorso è stato comunicato al P.M. in sede in pari data e pubblicato nel Registro delle Imprese presso la CCLAA di Terni in data 5.10.2012;

che con decreto dell'8.10.2012 questo Tribunale ha fissato il termine di giorni 100, a far tempo dalla data di pubblicazione nel registro delle Imprese, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall., contestualmente imponendo gli obblighi informativi di rito, tutti rispettati;

che in data 11.1.2013 la società ha depositato la proposta di concordato corredata dalla prescritta documentazione;

che è stata effettuata la comunicazione di rito al P.M. in sede;

che con provvedimento del 28.1.2013 il Tribunale ha assegnato termine di giorni 15 per i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 162 co. 1 L.Fall., in ordine: I.) agli adempimenti prescritti all'art. 152 L.Fall.; II.) alla solidità economico-finanziaria della società che ha sottoscritto l'impegno a condurre in affitto l'azienda della ricorrente e successivamente ad acquistarla, unitamente al magazzino, subordinatamente all'omologa del concordato; III.) ai requisiti del professionista attestatore ex art. 28 L.fall.; IV.) alle verifiche effettuate dal professionista incaricato ai fini dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali; V.) all'espressione del giudizio di fattibilità formulato dallo stesso professionista attestatore;

che in data 13.2.2013 la ricorrente ha depositato una memoria contenente i chiarimenti richiesti, in uno ad una nuova proposta, corredato da piano, documentazione e nuova attestazione ex art. 161 co. 3 L.Fall., nonché l'ulteriore determina dell'organo amministrativo del 9.2.2013, conforme alle prescrizioni dell'art. 152 L.Fall.;

Ritenuto:

1. che va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (v. Cass. civ. sez. VI, ord. n. 6886 del 7.5.2012) - è sita in Terni;

2. che va confermato anche lo scrutinio sui presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (avente ad oggetto sociale "la produzione, la distribuzione ed il commercio di prodotti alimentari") di profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1 co. 2 L.Fall., superando ampiamente i parametri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui alle relative lett. a), b) e c);

3. che va infine confermata la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi, da intendersi come vera e propria insolvenza, ai sensi dell'art. 160 ult.co. L.Fall., anche alla luce della seconda proposta depositata il 13.2.2013 (pagg. 16-17), in cui si sottolineano la consistente perdita dell'esercizio 2011 (oltre 2 milioni di euro), il protrarsi dell'andamento negativo della gestione anche nell'anno 2012, l'impossibilità di garantire la continuità aziendale e di far fronte alle obbligazioni assunte, l'impossibilità per i soci di ripristinare il capitale sociale, totalmente perduto (ma si veda ora l'esenzione temporanea di cui all'art. 182-sexies L.Fall.), infine l'esistenza di un passivo esorbitante rispetto all'attivo patrimoniale liquidabile;

4. che, all'esito dell'integrazione richiesta, risulta debitamente rispettato anche il disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.Fall.;

5. che la produzione della documentazione prevista dall'art. 161 co. 2, L.Fall. risulta regolare e completa;

6. che, all'esito delle integrazioni, dei chiarimenti e delle precisazioni effettuati su richiesta del tribunale, la seconda attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di cui all'art. 161 co. 3 L.Fall. può ritenersi sufficientemente motivata ed all'apparenza immune da vizi logici, salve le successive verifiche di competenza del nominando Commissario Giudiziale (specie in ordine ai rapporti di debito-credito con la società partecipata Pried srl, di cui a pag. 5-6 della relazione, ed al valore contrattuale

residuo dei prodotti in corso di lavorazione, presso i cantieri Amelia, Modena, Acquavoglieria e Popoli);

7. che il piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti ex art. 160 co. 1 lett. a) L.Fall., mediante cessione dei beni (impianti, macchinari, attrezzature, rimanenze, beni immobili e mobili, crediti, compreso il canone di affitto di azienda di € 30.000,00 annuali, sino a gennaio 2014) ed in forza dell'impegno all'acquisto dell'azienda - condizionato all'omologa del concordato ed all'acquisizione della cd. SOA - da parte dello stesso affittuario, Giovannini Ristrutturazioni s.r.l., al prezzo di euro € 300.000,00 (in n. 36 rate mensili a decorrere da gennaio 2014, con riserva di proprietà), nonché all'acquisto del magazzino (al prezzo di € 60.000,00), cui si deve aggiungere la messa a disposizione delle quote di proprietà immobiliare di un terzo (sig.ra Paoletti Anna, genitore del socio ed amministratore unico Trincia Antonello) del valore stimato di € 170.000,00, sempre condizionatamente all'omologa del concordato;

8. che il piano non prevede la formazione di classi, salva la bipartizione canonica dei creditori tra privilegiati (dei quali si prevede il pagamento integrale) e chirografari (dei quali si prevede il pagamento nella misura del 10,90%);

9. che il piano soddisfa anche il nuovo art. 161 co. 2 lett. e), il quale impone ora la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, alla luce delle rappresentate tabelle relative a "Evoluzione mensile dei saldi degli attivi da realizzare e dei passivi da pagare" e "Movimenti degli attivi da realizzare e dei passivi da pagare" (v. pag. 44-55), nonché alla tempistica dei pagamenti così indicata (pag. 58):

- "spese di giustizia": euro 134mila (di cui euro 77mila per compenso C.G. ed euro 57mila per compenso Liquidatore proposto dalla proponente), a febbraio 2013 e maggio 2014; "fondo costi di gestione": euro 36mila, da febbraio 2013 a gennaio 2017; "costi privilegiati prededotti" (€ 38.480,00) per compensi ai professionisti che hanno assistito il debitore nella presentazione della domanda, compreso il professionista attestatore, settembre 2013; dipendenti: gennaio 2014;

mutui ipotecari : giugno 2015; creditori privilegiati, enti previdenziali, debiti tributari: giugno 2015; interessi sui crediti privilegiati, al tasso dell'1% annuo (per complessivi € 34.513,76): giugno 2015; creditori chirografari: pagamento mensile da luglio 2015 a febbraio 2017 (coincidente con l'incasso dell'ultima rata del prezzo di cessione di azienda);

10. che la previsione di una dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati, sino a circa due anni, per quanto compensata con la corresponsione di interessi, potrebbe in astratto farne riemergere il diritto di voto, la cui esclusione, ex art. 177 co. 2 L.Fall., si giustifica solo a fronte di un pagamento integrale (usualmente previsto alla data dell'omologa, salvi gli effetti della perizia giurata di cui all'art. 160 co. 2 L.Fall.), che ne determina la sostanziale "indifferenza" alle sorti del concordato;

11. che nel caso di specie non può nemmeno affermarsi con certezza che siffatta dilazione sia compatibile con i tempi di una ipotetica liquidazione fallimentare (cfr. Trib. Mantova 12.4.2012, in www.ilcaso.it), trattandosi comunque di aspetto che ogni creditore privilegiato dovrà valutare, in quanto attinente il profilo della convenienza della proposta concordataria;

12. che occorre peraltro tener conto del disposto dell'art. 186-bis L.Fall., il quale - solo per il concordato con continuità - consente "una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", in tal caso disponendo espressamente che detti creditori "non hanno diritto al voto"; con la conseguenza che sembrerebbe (quantomeno) precluso analogo trattamento nei concordati ordinari, se non previo riconoscimento del diritto di voto;

13. che, anche per espressa dichiarazione della stessa ricorrente, il concordato proposto non rientra nella figura del concordato con continuità, che l'art. 186-bis L.Fall. circoscrive alle sole tre ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, cessione dell'azienda in esercizio e suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, con esclusione invece dell'affitto di azienda

(per la cui stipula la ricorrente preannunzia richiesta di autorizzazione, da formulare in modo specifico e dettagliato all'esito dell'ammissione), pur se previsto in funzione della successiva cessione di azienda (e dunque una sorta di "contratto-ponte"), poiché non avrebbe senso imporre l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186-bis co. 2) lett. a), nonché l'attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-bis co. 2) lett. b), laddove si tratti di condizioni di rischio proprie dell'affittuario, che non ricadrebbero dunque sul ceto creditorio, quantomeno a fronte di un compenso (canone di affitto di azienda) che, come nel caso di specie, sia predeterminato in misura fissa, e non parametrato sull'andamento dell'attività svolta dall'affittuario; il tutto salve le autorizzazioni;

14. che il compenso liquidabile al C.G. ai sensi del DM n. 30/12, sulla scorta dell'attivo e del passivo indicati (previa disapplicazione dell'art. 5 co. 1 per disparità di trattamento, come da numerosi precedenti dell'Ufficio), oscilla tra un valore minimo di € 54.969,82, medio di € 73.912,74 e massimo di € 92.855,67, ma al riguardo va tenuto conto che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 484/93) e della Cassazione (sent. n. 16987/04), spetta ora al C.G. un solo ed unico compenso per entrambe le fasi del concordato, ante e post omologa, che in precedenza venivano liquidate distintamente;

14. che con l'integrazione della domanda, a fronte di specifici rilievi del Collegio, la società propone di nominare, in luogo dell'attuale amministratore della società, privo dei requisiti di cui all'art. 28 L.Fall., il dott. Marco Agabiti, che ne sarebbe invece munito, con previsione di un compenso (€ 57.000,00) inferiore al minimo di legge (in realtà, il compenso minimo sull'attivo è pari ad € 54.747,53; peraltro, in analoghi precedenti dell'ufficio tale operazione è stata consentita ed approvata sulla base della totale rinuncia del liquidatore societario al compenso previsto,

con un significativo e non marginale risparmio dei costi della procedura);

13. che in effetti l'art. 182 L. Fall. prevede che nel concordato con cessione dei beni il tribunale nomina con il decreto di omologazione, tra l'altro, "uno o più liquidatori", ai quali si applicano, quanto a regime di requisiti, responsabilità e adempimenti, gli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 L.Fall., in quanto compatibili, sempre che la proposta non disponga diversamente; il che sta a significare, secondo recenti letture della Suprema Corte, che per un verso tale nomina riveste carattere necessario, per altro verso essa, ricorrendone i presupposti, può essere conforme alla corrispondente designazione fatta dal debitore nella proposta di concordato (v. Cass 15.7.11 n. 1569, in Fall., 2011, 1160), sempre che la stessa sia approvata, in consonanza "con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato" (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237);

P.Q.M.

visto l'art. 163 L.Fall.

- Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società società P. s.r.l., con sede in Omissis;

- Delega alla procedura il Giudice dott.ssa Paola Vella;

- Nomina Commissario Giudiziale il dott. R. R.;

- Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 26 marzo 2013 ore 13,00;

- Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare entro il 5 marzo 2013 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l'avviso ex art. 171 L.Fall. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al

Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis L.Fall., senza ulteriori avvisi;

- Ordina al Commissario Giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 172 L.Fall., entro dieci giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori; il giorno dell'adunanza, il Commissario Giudiziale dovrà mettere a disposizione del Giudice Delegato la suddetta relazione, tanto in formato telematico on-line, per il tramite della piattaforma www.procedure.it, quanto su supporti di memoria esterni al proprio p.c. (chiavi usb, pen drive, memory stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd), anche per ovviare ad eventuali disservizi della rete internet interna all'ufficio;

- Invita il Commissario Giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua eventuale natura privilegiata, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell'applicazione dell'art. 178 co. 4 L.Fall.;

- Manda al Commissario Giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ai sensi dell'art. 177 co. 4 L.Fall., ovvero di creditori postergati ex lege, ai sensi degli artt. 2467 e art. 2497-quinquies c.c.;

- Assegna alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 163, co. 2, n. 4), L.Fall., termine di gg. 15 per il deposito della somma di € 50.000,00 pari ad un terzo circa delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (impregiudicata allo stato la questione della nomina del liquidatore), nonché successivo termine sino alla data dell'adunanza per il deposito di ulteriori € 10.000 e poi entro l'omologa per il deposito di € 15.000,00 (e così complessivamente il 50% circa delle spese presumibili di procedura), il tutto a mezzo assegni circolari non trasferibili ovvero bonifico bancario sul c/c intestato alla procedura che sarà stato aperto dal C.G., con l'avvertimento che, decorsi inutilmente tali termini, il C.G. procederà a norma dell'art. 173 co. 1 L.Fall.;

- Delega al G.D. la fissazione delle successive scadenze per il deposito del restante 50% delle spese di giustizia;

- Dispone che la società ricorrente metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.Fall.;

- Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi con urgenza, anche a mezzo fax, alla società ricorrente e al C.G.

Terni, 18.2.2013

*